

PROPOSTA DI LEGGE

16 Marzo 2009

REATO DI IMPOSSESSAMENTO DELLA PROLE norme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

Onorevoli colleghi! - Oggi in Italia, ed in occidente in genere, la violenza più frequente che i minori subiscono prima, durante e dopo una separazione è quella psicologica. Significa che un genitore "abusa" della propria posizione e maggiore forza mentale per i più diversi scopi: vendetta sull'altro genitore, denigrare il genitore che dispone di poco tempo con i figli, avere benefici materiali (casa, soldi, affidamento dei minori), semplice desiderio di impossessamento della prole.

L'abuso può essere compiuto in modo studiato e sistematico, oppure in modo incontrollato ed impulsivo. Tale violenza ha un alto potenziale di distruttività nel minore che la riceve. Una differenza fondamentale tra la violenza fisica e quella psicologica è che mentre la prima è più facilmente visibile (chi, quando), quella mentale il minore la può ricevere senza accorgersene con danni molto prolungati e cronici.

Aver subito questa violenza da piccoli o adolescenti incrementa le possibilità di patologie mentali e fisiche anche gravi oltre che peggiorare in generale la propria qualità di vita. Una mente violentata, disarmata, plagiata, messa nel caos, non solo non è più in grado di gestire la propria vita e cade in depressione ma perde anche il controllo di alcune principali funzioni di sostentamento dell'essere umano. Come tutte le violenze si può uscirne ma la difficoltà di individuare il CHI e QUANDO rende la violenza psicologica molto dura da estirpare.

La presente proposta vuole arginare questo fenomeno limitando di fatto la possibilità che un genitore possa mettere in atto azioni che limitino il normale e sano contatto fisico e psicologico dell'altro genitore con il figlio.

Siamo certi infatti che il rapporto equo ed equilibrato, affettivo ed educativo, del figlio con entrambi i genitori (principio della BIGENITORIALITA') possa garantire al figlio stesso una maggiore incolumità fisica e psicologica nonché garantire il suo legittimo diritto ad una armoniosa crescita e sviluppo umano, diritto che dobbiamo a tutti i bambini in eguale modo, anche ai figli di separati che, senza averlo chiesto ed auspicato, si sono trovati ad affrontare la dura realtà della separazione dei loro genitori.

Questa proposta dunque vuole introdurre il "reato di impossessamento della prole" prima, durante e dopo le separazioni: uno strumento di protezione dell'integrità fisica e morale dei minori, protezione del diritto alla BIGENITORIALITA', protezione dell'integrità fisica e morale di ciascuno dei genitori, protezione del ruolo e del rapporto paterno e materno con i figli, e dei legami con entrambi i rami parentali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(fondamenti)

Per reato di impossessamento della prole si intende l'insieme delle azioni di un singolo genitore (operate e realizzate anche attraverso persone terze) che ha come fine ultimo il possesso univoco e totale della prole a dispetto del diritto del minore ad avere due genitori egualmente e dei diritti/doveri famigliari dell'altro genitore.

Art.2

(casistica)

Qui si rilevano alcuni atteggiamenti tra i più frequenti, tipici e consoni ad essere identificati come azioni di impossessamento della prole (operati prima, durante e dopo una separazione):

A - il genitore che senza più che valido motivo non porta a scuola il bambino nei giorni di "frequentazione" dell'altro genitore.

B - il genitore che, pur disponendo di eque e ampie frequentazioni, senza più che valido motivo non consegna e affida il figlio all'altro genitore negli orari e nelle modalità stabilite dal giudice.

C - il genitore che, pur disponendo di eque e ampie frequentazioni, senza più che valide ragioni riguardo all'incolumità del minore, chiede l'intervento urgente delle forze dell'ordine presso l'altro genitore.

D - il genitore che, pur disponendo della metà (o più) delle frequentazioni, senza più che valido e grave motivo ed in modo unilaterale si rivolge al tribunale ed alle istituzioni col fine di ridurre i tempi di frequentazione dell'altro genitore.

E - il genitore che allontana la casa di residenza del minore senza preavvisare l'altro genitore. In particolare si ritengono gravi tutti quei casi dove l'allontanamento non preavvisato e adeguatamente discusso nuoce al diritto alla bigenitorialità del minore.

F - il genitore che parte per le vacanze senza concordare un piano con l'altro genitore.

G - il genitore che usa gli assegni non per gli alimenti del figlio ma per altre cose non inerenti.

H - il genitore che chiede all'altro genitore soldi in cambio di maggiori frequentazioni del figlio.

I - il genitore che dimostratamente provoca la PAS nel figlio (sindrome da alienazione genitoriale).

L - il genitore che si inventa abusi e violenze fisiche o psicologiche (su se stesso o sul minore) col fine di ottenere il controllo o l'affidamento dei figli, o altri benefici economici.

M - il genitore che utilizza calunnie, diffamazione, omissione o mistificazione di informazioni, stratagemmi, azioni e violenza di ogni tipo e genere, col fine di sminuire o escludere il ruolo, la personalità e la partecipazione dell'altro genitore alla crescita del figlio.

N – tutte quelle altre azioni non precedentemente citate atte a violare quanto illustrato nell'ART.1

Art.3

(sanzioni)

In riferimento all'Art.2 nei casi A, B e C: è previsto richiamo e ammonizione per la prima infrazione, sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro per le successive due infrazioni, reclusione fino a 6 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà per le ulteriori infrazioni.

In riferimento all'Art.2 nei casi D ed E: è prevista sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 15.000, e reclusione fino a 6 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà.

In riferimento all'Art.2 nei casi F: è prevista sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro per la prima infrazione, reclusione fino a 6 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà per le ulteriori infrazioni.

In riferimento all'Art.2 nei casi G: è prevista sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro per la prima infrazione, da 1.500 euro per le infrazioni successive.

In riferimento all'Art.2 nei casi H: è prevista sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 5.000 euro per la prima infrazione, reclusione fino a 6 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà per le ulteriori infrazioni.

In riferimento all'Art.2 nei casi I: è prevista sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 e reclusione fino a 12 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà.

In riferimento all'Art.2 nei casi L: è prevista sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 e reclusione fino a 12 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà.

In riferimento all'Art.2 nei casi M: è prevista sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 e reclusione fino a 6 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà.

In riferimento all'Art.2 nei casi N: in tutti gli altri casi è prevista a discrezione del giudice una sanzione pecuniaria da 500 euro a 15.000 e reclusione fino a 6 mesi e decadimento dell'esercizio di potestà.